



COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA AL TRANSITO PER LE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI (VASP)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2025

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. (soppresso)
2. (soppresso)
3. (soppresso)
4. Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Preseglie. Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana nell'ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate di pubblica utilità, o in ogni caso soggette a pubblico transito;
 - b) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - c) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.
5. Le strade oggetto del presente regolamento sono riportate nell'***Allegato A al regolamento - cartografia*** e classificate nell'***Allegato B al regolamento - elenco strade***. L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, avviene su proposta del Comune o di iniziativa della Comunità montana di concerto col Comune. Chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade.

Art. 2 — Soggetto gestore

1. Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l' Amministrazione Comunale.
2. Il gestore potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco). Il responsabile è individuato nel Sindaco pro tempore o da un suo delegato.

Art. 3 — Chiusura con cartello

1. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del soggetto gestore.

Art. 4 — Ordinanza di chiusura

1. Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, può emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione e trasmessa all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali e agli altri soggetti preposti ai controlli.

Art. 4 bis – Libera circolazione

1. Possono liberamente circolare tutti i mezzi di soccorso, di polizia, di protezione civile, di antincendio boschivo; i veicoli di proprietà dello Stato, degli Enti locali; i mezzi delle società che gestiscono i servizi pubblici e le Guardie Ecologiche Volontarie, purché utilizzati per ragioni di servizio e purché consapevoli dei rischi potenziali durante il transito.

Art. 5 - Mezzi autorizzabili

1. Il rilascio dell'autorizzazione al transito dei veicoli sulle strade agro-silvo-pastorali è subordinato al rispetto dei limiti di carico, a pieno carico, eventualmente previsti dal Gestore in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportati nell'***Allegato C al regolamento - classi transitabilità.***
2. I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.
3. L'autorizzazione può essere riferita solo ad alcune strade o a categorie di strade, in ragione della classe di transitabilità.

Art 6 - Autorizzazione al transito

- 1 . L' autorizzazione al transito deve essere richiesta alla Proprietà o al Gestore tramite il portale del Comune o i dispositivi presenti sul territorio.
2. Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, la targa del veicolo e l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.
3. I permessi possono essere giornalieri, settimanali, mensili o annuali.
4. Con l'acquisto, l'acquirente e utilizzatore dichiara di rientrare nel novero degli aventi diritto e di essere cosciente che l'Ente gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada rispettino il Codice della Strada, sollevando per tanto il gestore da ogni responsabilità per ogni evento nefasto.

Art. 7 — Rilascio dell'autorizzazione al transito

1. Ogni autorizzazione viene rilasciata per una singola targa.
2. L'autorizzazione può essere estesa ai componenti del nucleo familiare dell'intestatario del permesso, per la stessa targa.
3. L'autorizzazione deve essere collocata sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, come da carta di circolazione, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 13.
4. (soppresso)
5. Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata per il tratto di competenza del Comune di Preseglie.

Art. 8 — (soppresso)

Art. 9 — Registro permessi

1. La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 10 — Mezzi autorizzati al transito

1. Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada").
2. I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 24/12/1969, n. 990.

Art. 10-bis — Pagamento per il rilascio del permesso

Il rilascio di ciascun permesso di autorizzazione al transito è subordinato al pagamento della tariffa prevista con Delibera di Giunta comunale differenziando tra le seguenti categorie di utenti:

- a) residenti nel Comune di Preseglie, proprietari, affittuari di immobili serviti dalle VASP;
- b) non residenti.

Art. 11 — Limiti di transito, responsabilità e norme di comportamento

1. Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.
2. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali. ***Allegato C al regolamento - classi transitabilità.***

Art. 12 — Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

1. In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un peso eccedente rispetto a quanto previsto dal precedente art. 11.
2. In particolare, nel caso di una deroga ai limiti di peso, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo articolo 16.

Art. 13 — Esenzioni ai limiti di transito

1. Sono esenti da ogni limitazione:
 - a) gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Sabbia, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
 - b) gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi identificabili con apposito contrassegno);
 - c) I mezzi d'opera autorizzati alla manutenzione delle strade.

Art. 14 — Sanzioni

1. Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni 3 anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61 c. 14 della l.r. 31/2008. In ogni caso non potranno

essere applicate in assenza della segnaletica necessaria. Il gestore, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo. Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. (soppresso)
3. (soppresso)
4. (soppresso)

Art. 15 — (soppresso)

Art. 16 — Polizza fidejussoria

1. La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 17 — Apertura temporanea

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.
2. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.
3. L'Ordinanza è inviata all'Ente forestale competente, ai Carabinieri forestali e agli eventuali altri soggetti deputati ai controlli.

Art. 18 — Competizioni

1. Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 19 — Vigilanza

1. Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, dei Carabinieri Forestali, le Guardie ecologiche volontarie sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 20 — Danni

1. Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 21 — Manutenzione

1. La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà e del Gestore.
2. A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato sul Bilancio comunale a questa destinazione.
3. (soppresso)
4. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di determinare annualmente l'importo da versare, alla Proprietà o Gestore, da ogni frontista e/o proprietario di immobili serviti dalla VASP, in base ai lavori svolti per la manutenzione delle strade.
5. I proprietari di immobili serviti dalle VASP dovranno prestare la loro opera per l'esecuzione ordinaria della manutenzione annuale della strada agro-silvo-pastorale che serve le relative proprietà, dette opere si riassumono in operazioni di rimozione di sassi dalla sede stradale, di pulizia delle canalette e cunette e del taglio di siepi e ramaglie che invadono la sede stradale.
6. I contributi per la manutenzione ordinaria derivanti dal rilascio dei permessi e i proventi delle sanzioni amministrative per transito irregolare sono destinate alla manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali.

Art. 22 — (soppresso)

Art. 23 — Classificazione

1. La classificazione di cui al comma 2 della Legge Regionale n. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.
2. Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1 : 10.000.
4. Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.
5. Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 24 — Giornata delle strade

1. Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento. I partecipanti all'iniziativa sono esonerati al pagamento del permesso in tali giornate.
2. (soppresso)

Art. 25 - Controlli

1. La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

2. Quanto sopra con particolare riferimento agli articoli 12, 16 e 18.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore ai sensi di legge. In ogni caso non potranno essere applicate in assenza della segnaletica necessaria.